

#### **Art.1 DENOMINAZIONE**

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "F.C.C. S.R.L.s";

#### **Art.2 SEDE LEGALE**

La società ha sede legale in Carrara (MS), Viale XX Settembre 177. Potranno essere istituite con delibera dell'assemblea succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie anche estere;

#### **Art.3 DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31-12-2050, salvo proroga o anticipato scioglimento;

#### **Art.4 ATTIVITA'**

La società ha per oggetto le seguenti attività in ambito nazionale ed internazionale:

- Attività di certificazione delle competenze e delle qualifiche professionali di soggetti terzi nel settore della cinofilia;
- Attività di certificazione e/o qualificazione della formazione professionale svolta da terzi che operano nel settore della cinofilia;
- Attività di certificazione (valutazione di conformità) di processi e servizi nel settore della cinofilia;
- La valutazione di conformità a norme e specifiche tecniche, disciplinari e documenti di riferimento, in ambito volontario e cogente nel settore della cinofilia;
- L'erogazione di servizi professionali a soggetti terzi nell'ambito delle attività sopra indicate;
- Organizzazione di meetings, convegni e relativi servizi di segreteria per la promozione delle attività societarie;

Oltre ciò, la Società ha la finalità di promuovere ed effettuare attività di valutazione della conformità professionale e attitudinale dei soggetti ad essa associati a fronte del possesso di requisiti specificati in norme o regole tecniche. Di queste ultime, costituiscono base legale le norme emanate a livello internazionale, quali quelle ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI.

Nello specifico, F.C.C Srls svolge i seguenti compiti operativi:

- effettua certificazione delle figure professionali nel settore della Cinofilia attraverso attività di verifica riguardo il possesso dei requisiti prescritti dalle norme succitate;
- vigila sul mantenimento di tali requisiti nel tempo, secondo quanto stabilito dal presente statuto e sulla base di norme tecniche, linee guide nazionali, europee e internazionali nonché di regolamenti e prescrizioni propri;
- promuove l'attività di certificazione e il riconoscimento delle figure professionali nel settore della cinofilia;
- istituisce uno specifico registro del formatore cinofilo certificato;
- pubblica i propri regolamenti e le disposizioni delle attività di Certificazione e l'elenco dei soggetti certificati;
- svolge attività di formazione permanente e di aggiornamento delle competenze nei confronti dei formatori cinofili;
- promuove iniziative, convegni, studi e pubblicazioni utili a una migliore conoscenza e diffusione delle attività di valutazione della conformità;
- contribuisce a diffondere la cultura cinofila;
- promuove studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche inerenti alle attività societarie;
- promuove e coordina iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nella sfera di interesse del settore cinofilo.

**Le attività elencate non potranno essere esercitate in concorrenza con quelle svolte dai soci.** Per tutte le attività descritte, la Società potrà stabilire di procedere all'affidamento, all'appalto e al subappalto dei servizi assunti ed essere, a sua volta, affidataria, appaltatrice, subappaltatrice, partecipare a gare, concorsi e licitazioni di ogni specie e genere, sia pubbliche che private, potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di professionisti Abilitati e richiedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie.

**La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.**

#### **Art. 5 CAPITALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro novecento/00 (€ 900,00) ed è diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un Euro (€ 1,00) cadauna.

Le quote garantiscono ai loro possessori uguali diritti e sono nominative. Esse sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*. Il socio che intende alienare la propria quota dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci, indicando il prezzo offerto dall'acquirente. A parità di condizioni gli altri soci avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote in vendita, in proporzione a quelle già possedute. Tale diritto dovrà esercitarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta a mezzo raccomandata della proposta di alienazione, scaduto tale termine si intenderà rinunciato il diritto.

1. **Sub A)** I soci fondatori non potranno recedere dalla società o alienare le proprie quote per un periodo di 3 (tre) anni dalla costituzione, se non previa autorizzazione assembleare, per casi ritenuti eccezionali, con il voto favorevole di tutti gli altri soci.

2. **Sub B)** Il capitale sociale potrà essere aumentato nelle forme di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ed il deliberato dovrà essere offerto in opzione ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute.
3. **Sub C)** L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre aziende, nelle quali la Società abbia compartecipazione.

## **Art.6 ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'organo di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, con lettera raccomandata o a mano o con mezzi di posta elettronica, spedita o consegnata ai soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia presente l'Organo di Amministrazione e, qualora esistente, il Collegio Sindacale al completo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta senza indugio quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da terzi anche non soci, che non siano l'Amministratore, né dipendenti della società.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, esso nomina un segretario anche non socio.

Nell'assemblea straordinaria il verbale è redatto da un Notaio.

Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della quota posseduta, multipla di 1 Euro.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

## **Art 7. AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA**

La società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di due (2) e un massimo di cinque (5) membri. Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica fino a revoca o dimissioni salvo che non sia previsto un periodo prestabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

Se la società è amministrata da un Amministratore Unico allo stesso sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione ivi compresi l'apertura dei conti correnti negoziandone le relative condizioni mentre occorrerà apposita delibera assembleare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

Se la società è retta da un Consiglio di Amministrazione questi provvede, se non già provveduto dall'assemblea, alla nomina di un Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà apposita delibera assembleare per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Esso si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne faccia domanda un consigliere.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai consiglieri, a mezzo raccomandata r.r., o a mano, in tempo utile per la loro presenza alle riunioni che comunque si intendono validamente costituite, anche in assenza di avviso, purché sia presente la totalità degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza totalitaria dei consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti la proposta si intende non accolta.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili per legge.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico oppure in caso di Consiglio al Presidente.

L'Amministratore o il Consiglio di Amministrazione possono nominare direttori, procuratori speciali e generali ad negotia fissando le attribuzioni e le remunerazioni degli stessi.

#### **Art.8 BILANCIO ED UTILI**

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo di Amministrazione formerà il bilancio ed il conto perdite e profitti a norma di legge.

Gli utili netti, dopo eseguiti gli ammortamenti e gli accantonamenti, che saranno reputati necessari e convenienti si destinerà il 5% a riserva legale, a norma dell'art.2430 del Codice Civile, e la somma rimanente si ripartirà tra i soci in proporzione alle quote da essi possedute, salva diversa destinazione dell'assemblea.

#### **Art.9 COLLEGIO SINDACALE**

Per il caso di non istituzione del Collegio Sindacale è riconosciuto al socio il diritto di cui all'art.2489 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, che effettuerà il controllo della gestione della Società, è composto da tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

#### **Art.10 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società l'assemblea nominerà nelle forme di legge uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Art.11 COMITATO DISCIPLINARE**

La Società è munita di un comitato disciplinare composto da n.3 membri il cui compito è quello di valutare atti o fatti posti in essere dai soci ed erogare le sanzioni relative alla violazione delle norme contenute nel presente Statuto e nel Codice etico. In particolare, esso è competente circa l'adozione di provvedimenti disciplinari, quali richiami, sospensioni od espulsioni nei confronti dei soci o di soggetti terzi.

Le contestazioni da parte del comitato disciplinare avvengono tramite invio di raccomandate, mail, PEC o altro strumento idoneo a permettere l'esercizio del diritto di replica/difesa. Il soggetto al quale vengono mosse contestazioni può, entro 10 giorni dal ricevimento della missiva, presentare al comitato disciplinare memorie, documenti o scritti difensivi. Questi ultimi saranno valutati in modo terzo ed imparziale.

Violazioni gravi del codice etico o dello statuto o il compimento di reati, con condanna definitiva e non più soggetta ad impugnazione, previsti e puniti dal libro secondo, Titolo IX-Bis del Codice Penale, comportano l'espulsione dalla Società con conseguente richiesta di risarcimento del danno se esistente.

Al fine di garantire imparzialità e terzietà, i membri del comitato disciplinare sono soggetti esterni alla società, la nomina avviene con votazione a maggioranza qualificata dei soci. La carica ha una durata di anni 3 prorogabile per un ulteriore mandato (3+3).

#### **Art.12 DISPOSIZIONI FINALI**

Eventuali prestiti dei soci a favore della società saranno infruttiferi di interessi purché tali prestiti siano effettuati dai soci stessi in proporzione delle quote rispettivamente possedute.

#### **Art.13 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che potessero insorgere fra la Società ed i soci, e fra questi e l'Organo Amministrativo, ed i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno demandate ad un Collegio di tre arbitri nominati due dalle parti (uno per ciascuna) ed il terzo dai due arbitri così eletti, e, in difetto dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pisa, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Il collegio Arbitrale, che siederà presso la sede della società, funzionerà con forma irrituale quale mandatario delle parti con potere di amichevole compositore e deciderà anche sulle spese di competenza spettanti agli arbitri, stabilite sulla base delle tariffe dei rispettivi ordini professionali.

#### **Art.14 RINVIO ALLA LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata semplificata.